



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
della Regione Sardegna

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: riammissione a scuola degli studenti a seguito di assenze per motivi di salute

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da dirigenti, famiglie e pediatri, in ordine alle richieste di attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola a seguito di assenze per motivi di salute degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in applicazioni delle disposizioni rinvenibili nel quadro normativo di riferimento e dalle previsioni contenute nei protocolli concernenti misure di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, questa Direzione ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Il Decreto n. 80 del 03-08-2020 del Ministero dell'Istruzione, di adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle **scuole dell'Infanzia**" prevede che, ai fini della prevenzione del contagio dopo **l'assenza per malattia superiore a 3 giorni** (almeno 4 giorni), la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'Infanzia (alunni fino ai 6 anni di età o comunque frequentanti la scuola dell'Infanzia) potrà essere consentita previa presentazione della idonea **certificazione** del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.

Si è avuto modo di rilevare che alcuni sindacati di specialisti pediatri abbiano scorrettamente interpretato tali disposizioni ritenendole valide per i bambini minori di 3 anni.

Per gli ordini scolastici successivi alla scuola dell'Infanzia risulta ancora vigente nella Regione Sardegna l'obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un'**assenza per malattia superiore ai 5 giorni** (almeno 6 giorni), così come previsto all'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967. Detto obbligo è stato applicato, sul territorio regionale, già in condizioni ordinarie, anche in tutte quelle circostanze in cui la famiglia dell'alunno non avesse comunicato previamente o contestualmente all'assenza, nei modi previsti dai regolamenti adottati nelle



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

single autonomie scolastiche, che le ragioni dell'assenza non fossero da ricondursi a condizioni di malattia dell'alunno/a.

In condizione di emergenza epidemiologica, quale quella attuale, **al rientro a scuola** da un'assenza per ragioni diverse da motivi di salute, potrebbe essere certamente opportuno richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, resa della famiglia dell'alunna/o, se minorenni.

Rispetto ai casi di malattia, appare importante sottolineare come la non obbligatorietà della presentazione di certificazioni mediche al rientro a scuola in seguito a una condizione di malattia non superiore a 3 giorni, per la scuola dell'infanzia, o 5 giorni per gli ordini successivi, consenta, in astratto, alla famiglia di un alunna/o assente da scuola a causa di un perdurante, seppure contenuto, stato di malattia comunque limitato ai predetti parametri numerici correlati alla fascia d'età, di **ritenere non necessario** provvedere alla **consultazione del proprio PLS/MMG** di riferimento in quanto non tenuto a presentare alcun certificato medico al rientro nella comunità scolastica del proprio figlio/a.

Allo scopo di contrastare le eventuali nefaste ripercussioni che le condotte ipotizzate, legittime seppur biasimevoli, potrebbero comportare sulle comunità scolastiche e pertanto sull'intera sanità pubblica, si ritiene quanto meno opportuno, al netto dei "patti educativi di corresponsabilità" scuola-famiglia che, in ragione degli interessi in gioco, non forniscono alcuna concreta garanzia a tutela del primario interesse alla salute all'interno delle comunità scolastiche, rendere quanto meno necessaria, anche in tale ipotesi, la presentazione di apposita dichiarazione da parte della famiglia dell'alunna/o, se minorenni, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, con cui si dichiara di aver preso **contatto con il PLS/MMG**, di avergli descritto puntualmente lo stato di salute e i sintomi manifestati dal bambino/a e di aver seguito pedissequamente le indicazioni impartite potendo pertanto essere possibile la riammissione a scuola dell'alunno.

Predette casistiche sono relative, in particolare, ad assenze dovute a condizioni di malattia ritenuta dai PLS/MMG di riferimento **non riconducibile a sospetta positività al COVID-19** e comunque non verificatisi presso le istituzioni scolastiche. Per i casi di sintomi, manifestati in ambito scolastico, compatibili con il COVID-19 e riconosciuti tali dai PLS/MMG, la procedura può ritenersi sufficientemente descritta nelle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" di cui al rapporto "Rapporto ISS COVID 19 - n. 58/2020" approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente trasfuse nel DPCM del 7 settembre 2020.

Tuttavia, in considerazione degli ampi margini di interpretazione a cui si presta la lettura di specifici passaggi delle predette indicazioni anche in relazione a ulteriori riferimenti e linee guida, è necessario svolgere ulteriori riflessioni.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Resta, ad esempio, non ben definita la procedura da adottarsi nel caso in cui, a seguito dell'aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19 da parte di un alunno in ambito scolastico, a seguito di triage telefonico da parte dei familiari dell'alunno con il PLS/MMG di riferimento, quest'ultimo ritenga il caso segnalato non riconducibile a sospetto COVID-19 e non richieda pertanto l'esecuzione del test diagnostico da parte del DdP di competenza.

In relazione a suddetta ipotesi concorrono le previsioni di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n.39 del 26-06-2020, tuttora vigente, avente ad oggetto "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021", in cui vengono individuate, tra le misure organizzative generali, le **precondizioni per la presenza a scuola** di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante, ovvero l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche **nei 3 giorni precedenti**.

Da tale previsione conseguirebbe che nel caso in cui un alunno presente a scuola manifestasse anche un semplice aumento di temperatura al di sopra di 37,5°C, e ammesso che nei giorni successivi la temperatura restasse contenuta, al predetto alunno dovrebbe essere precluso l'accesso ai locali scolastici nei 3 giorni successivi, per un totale di **4 giorni**. Pertanto se tale evento si manifestasse di lunedì l'alunno non potrebbe rientrare a scuola prima di venerdì.

Dunque, a ben vedere, se si trattasse di un alunno afferente ai servizi educativi o alle scuole dell'infanzia, e l'assenza venisse ricondotta, come ipotizzabile, a un evento di malattia, per il rientro a scuola potrebbe addirittura essere necessaria apposita certificazione medica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03-08-2020 di cui si è detto.

Se invece considerassimo il caso di un alunno frequentante ordini scolastici superiori, trattandosi di un'assenza inferiore ai 6 giorni, non vi sarebbe necessità di certificazione medica.

Nulla si dice, nelle fonti precedentemente citate, se tale alunno possa o meno rientrare anticipatamente a scuola, rispetto al predetto lasso temporale (minimo 4 giorni), laddove presentasse un certificato medico rilasciato dal proprio PLS/MMG.

Resta il fatto che la previsione di una dichiarazione del genitore resa, come nei casi precedentemente indicati, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, con cui si dichiara di avere preso contatto con il PLS/MMG e di aver seguito pedissequamente le indicazioni impartite potendo pertanto essere possibile la riammissione a scuola **prima dei suddetti 4 giorni** (per la scuola dell'infanzia), parrebbe, da parte di chi scrive, impraticabile perché in palese contrasto col succitato DM n.39 del 26-06-2020 avente ad oggetto "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021."



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

E' inoltre utile soffermarsi su ulteriori aspetti.

La Circolare del Ministero della salute 30847/2020 del 24 settembre avente ad oggetto "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2", introduce, per i casi sospetti che abbiano condotto alla prescrizione del test diagnostico pur con **esito negativo**, la previsione della redazione di un'**attestazione** da parte del PLS/MMG, necessaria per il rientro a scuola, conseguentemente allo svolgimento del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Deve al proposito precisarsi che tale **attestazione di nulla osta** all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia per **patologie diverse da COVID-19** è prevista nella fattispecie in cui, in esito alla valutazione svolta da parte del PLS/MMG a seguito di triage telefonico da parte dei familiari dell'alunno, il medico **valuti la sussistenza** di un caso di **sospetto COVID-19**, così come previsto nel documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", e disponga la **prescrizione del test diagnostico**.

Nel caso in cui, invece, a seguito di manifestazione di sintomi riconducibili a Covid-19, riconosciuti tali dagli operatori scolastici, in esito al prescritto triage telefonico da parte dei familiari dell'alunno il PLS/MMG di riferimento **non ritenesse valida la sussistenza** di un **caso di sospetto Covid** e pertanto non desse corso al percorso diagnostico/terapeutico come da protocollo, l'obbligatorietà di richiedere idonea **attestazione** da parte del PLS/MMG, per il rientro nella comunità scolastica dell'alunna/o, **non è prevista**, attualmente, da alcun riferimento o disposizione sanitaria nazionale o locale.

Si deve purtroppo rilevare, come segnalato da numerosi genitori e PLS/MMG, che alcune Istituzioni Scolastiche stiano richiedendo, anche in presenza del riconoscimento in ambito scolastico di uno solo dei sintomi riconducibili a Covid-19, quali cefalea, sintomi gastrointestinali o in alcuni casi addirittura semplice stanchezza, l'attestazione dei predetti medici in cui si specifichi che il percorso diagnostico è stato completato e che risulta pertanto possibile il rientro a scuola.

Premesso che l'individuazione dei casi sospetti è di competenza dei PLS/MMG mentre alla scuola spetta unicamente il compito di rilevare la manifestazione di sintomatologie riconducibili a Covid-19 e avvisare le famiglie secondo le procedure ben individuate nel "Rapporto ISS COVID 19 - n. 58/2020", si ribadisce che, nella predetta fattispecie, perdurando l'assenza di disposizioni sanitarie che prescrivano la presentazione di un'**attestazione** da parte del PLS/MMG per il rientro nella comunità scolastica dell'alunna/o, tali prassi debbono conseguentemente essere immediatamente abbandonate.

Potrà invece essere quanto meno opportuno richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, resa della famiglia dell'alunna/o, se minorenni,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

con cui si dichiara che è stato contattato il Pediatra di Libera Scelta/Medico di base il quale, senza rilasciare alcuna certificazione scritta, ha dichiarato che lo studente può rientrare a scuola.

Rispetto alle situazioni di cui si è detto e alle ipotesi operative brevemente prospettate da questa Direzione, in considerazione delle oggettive situazioni di difficoltà in cui si trovano ad operare le scuole, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

II DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI